

CRITERI PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE

1. Utilizzo di tutte le risorse - ammontanti ad € 37.880,54 - mediante fornitura di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi di prima necessità (alimentari edibili e prodotti per l'igiene della persona e delle abitazioni: sono escluse bevande alcoliche di qualsiasi tipo, tabacchi, ricariche telefoniche) presso gli esercizi commerciali siti nel territorio comunale che avranno dato la disponibilità ad accettarli e che saranno resi noti mediante la pubblicazione del loro elenco sul sito internet istituzionale comunale;
2. Accesso alla misura ai soli soggetti residenti anagraficamente a Meolo;
3. Presentazione di una sola domanda per nucleo familiare;
4. Utilizzo del modello di domanda predisposto dal Comune (all. B) e sua presentazione tramite posta, PEC (comune.meolo.ve@pecveneto.it), E-mail (meolo@comune.meolo.ve.it) o a mano all'Ufficio Protocollo. In caso di impossibilità ad utilizzare i mezzi predetti, si dovrà contattare telefonicamente l'Ufficio Servizi Sociali del Comune;
5. Fissazione del termine perentorio di **mercoledì 15 aprile 2020** per la presentazione delle istanze, con eventuale rimessione in termini (da pubblicizzare mediante avviso pubblico) per la presentazione di nuove istanze, qualora residuassero fondi disponibili;
6. Quantificazione dell'ammontare massimo mensile dei singoli contributi (mediante erogazione di buoni alimentari) come segue:
 - € 150,00 per i nuclei familiari composti da una sola persona;
 - € 250,00 per i nuclei familiari composti da due persone;
 - € 300,00 per i nuclei familiari composti da tre persone;
 - € 350,00 per i nuclei familiari composti da quattro o più persone;
7. Erogazione mediante consegna di buoni alimentari, anche per più mesi, qualora, in funzione della quantità e delle caratteristiche delle domande che verranno presentate, dopo la prima *tranche* residuino fondi disponibili;
8. I buoni alimentari saranno nominativi e non cedibili, non saranno commercializzabili né convertibili in denaro;
9. Precedenza nell'assegnazione a coloro la cui situazione di disagio è direttamente conseguente all'epidemia da Covid 19 in corso e a coloro che non sono già percettori di altri aiuti pubblici di sostegno al reddito;
10. Il nucleo familiare non deve disporre, alla data del 29 marzo 2020, di una giacenza - in conto corrente bancario e/o postale - superiore ad € 5.000,00 depurata delle eventuali obbligazioni finanziarie già assunte (es. canoni di locazione, rate di mutuo, ecc.);
11. In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell'Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l'entità del contributo pubblico percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili) e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.

L'Ufficio Servizi Sociali verificherà le dichiarazioni/istanze presentate (sussistenza dei requisiti di accesso, completezza delle informazioni e verifica anagrafica) e successivamente provvederà a contattare il richiedente per la consegna dei buoni spettanti o ad inviare risposta negativa in caso di mancanza dei requisiti.

Saranno attivati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, ai sensi dell'art. 11 del DPR 445/2000. In caso di accertata falsità della dichiarazione, il soggetto sarà immediatamente escluso dai benefici e verrà denunciato penalmente agli organi competenti.